



Ministero per i beni e le attività culturali

Segretariato regionale MiBAC per il Piemonte

REPERTORIO N. 751

CONTATTO DI APPALTO DI LAVORI DENOMINATO “AREA ARCHEOLOGICA CENTRALE DI TORINO. TEATRO ROMANO, CINTA MURARIA DI *AUGUSTA TAURINORUM*, SCAVI DELLA CATTEDRALE PALEOCRISTIANA. RESTAURI E ADEGUAMENTI FUNZIONALI PER L'APERTURA AL PUBBLICO DEL PERCORSO DI VISITA UNIFICATO E PER L'UTILIZZO PER EVENTI CULTURALI”

L'anno 2019, il giorno 27 (ventisette) del mese di giugno, in Torino, piazza San Giovanni 2, in palazzo Chiabrese, davanti a me Barbara Debora VIOLA, nella qualità di ufficiale rogante per i contratti stipulati dal Segretariato regionale per il Piemonte in forma pubblica amministrativa, giusta nomina con decreto direttoriale 12 febbraio 2016, n. 15, depositato agli atti d'ufficio, sono comparsi:

- FURST Francesca, nata a Milano il 7 aprile 1966, codice fiscale FRSFNC66D47F205L, la quale interviene nel presente atto in qualità di dirigente del Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per il Piemonte, codice fiscale e partita IVA 08446190012, con sede in Torino, piazza San Giovanni 2, giusta nomina con decreto del Direttore generale Bilancio 18 marzo 2019, n. 435, registrato alla Corte dei Conti il 15 aprile 2019 al foglio 598, domiciliata per la carica presso la sede dell'ufficio medesimo (in seguito “committente” o “stazione

appaltante” o “amministrazione”);

- RONGA Sergio, nato a Salerno il 31 agosto 1963, codice fiscale RNGSRG63M31H703I, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante dell'impresa SALVATORE RONGA S.r.l., codice fiscale e partita IVA 03844930655, con sede legale in Salerno, via Bastia 2, domiciliato per il presente atto presso la sede della società, iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Salerno al numero R.E.A. 324659, in proprio e quale impresa mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, secondo le percentuali di partecipazione dichiarate in sede di gara e riportate nell'atto costitutivo, costituito tra la medesima e le seguenti imprese:

- DIELLE IMPIANTI S.r.l., codice fiscale e partita IVA 04106590658, con sede legale in Sant'Egidio del Monte Albino (Sa), via Foscolo 14, iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Salerno al numero R.E.A. 342307,

- L'OFFICINA consorzio, codice fiscale e partita IVA 03913141002, con sede legale in Roma, via Savoia 78, iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Roma al numero R.E.A. 711074, giusto atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di imprese con mandato collettivo speciale di rappresentanza ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. d), decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 30 maggio 2019 a rogito di Maria D'ALESSIO, notaio in Treggiano, repertorio n. 4758 e raccolta n. 3231, conservato agli atti d'ufficio in copia analogica conforme all'originale, (in seguito “appaltatore” o

“impresa” o “esecutore”). Io, ufficiale rogante, sono certo dell'identità personale e dei poteri di firma dei comparenti i quali, d'accordo tra loro e con il mio consenso, rinunciano all'assistenza di testimoni. Premesso che:

- con decreto ministeriale 28 gennaio 2016, registrato alla Corte dei Conti in data 16 febbraio 2016, al foglio n. 431, era approvato il programma triennale dei lavori pubblici finanziato con le risorse derivanti dall'art. 1, IX comma, legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito del quale sono previsti i lavori di restauri e adeguamenti funzionali per l'apertura al pubblico del percorso di visita unificato e per l'utilizzo per eventi culturali presso l'area archeologica centrale di Torino, per un importo complessivo di 1.710.000,00 (unmilionesettecentodiecimila/00) euro;
- con nota prot. 4563 del 6 settembre 2017 era nominato responsabile unico del procedimento Luisa PAPOTTI, dirigente in ruolo presso questo Ministero;
- il verbale di validazione del progetto esecutivo era sottoscritto dal responsabile del procedimento il 18 maggio 2018;
- con decreto dirigenziale 6 giugno 2018, n. 80 era approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dall'arch. Filippo MASINO, funzionario architetto nei ruoli del Ministero, con il supporto dello STUDIOGONNET S.r.l.;
- con decreto dirigenziale 28 giugno 2018, n. 144 era indetta, ai sensi dell'art. 60, d. lgs. n. 50/2016, una gara, mediante procedura aperta, per l'affidamento dell'appalto di lavori in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V serie speciale contratti

pubblici, 2 luglio 2018, n. 76 era pubblicato il bando dei lavori di cui al punto che precede;

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V serie speciale contratti pubblici, 16 luglio 2018, n. 82 era pubblicato l'avviso di proroga dei termini di presentazione delle offerte;

- all'esito della valutazione della documentazione amministrativa e dell'offerta tecnica ed economica, la commissione giudicatrice, nominata con decreto dirigenziale 7 novembre 2018, n. 284, rilevava che l'offerta presentata dall'odierna impresa, quella che aveva ottenuto il punteggio più alto, risultava anormalmente bassa;

- all'esito positivo del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta e dei controlli sulle dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, con decreto dirigenziale 16 maggio 2019, n. 60 erano approvati gli atti di gara ed aggiudicato l'appalto in favore dell'odierna impresa;

- con nota 17 maggio 2019, prot. n. 2424, integrata dalla successiva nota 21 maggio 2019, prot. n. 2454, era comunicata all'impresa l'aggiudicazione definitiva e richiesta la documentazione necessaria per la stipula del contratto, pervenuta in originale il 13 giugno 2019, prot. n. 2931;

- permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;

- si è convenuto di addivenire in data odierna alla stipula del presente contratto in forma pubblico-amministrativa in modalità elettronica e con il mio rogito.

Tutto ciò premesso, i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti le premesse, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto.

1. La stazione appaltante affida l'esecuzione dei lavori di restauri e adeguamenti funzionali per l'apertura al pubblico del percorso di visita unificato e per l'utilizzo per eventi culturali nell'area archeologica centrale di Torino all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna e si obbliga ad eseguirli secondo quanto previsto nel presente contratto, nel capitolato speciale d'appalto (di seguito, CSA), negli atti da questo richiamati e nella documentazione progettuale e relativi elaborati, nonché nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

2. L'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare tutti i documenti e gli atti citati nel presente contratto che ne costituiscono parte integrante, seppure non materialmente allegati ad esso.

3. La quota di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento è quella indicata in sede di offerta, risultante altresì dall'atto notarile di costituzione richiamato in premessa. Le imprese partecipanti al raggruppamento si impegnano ad eseguire le prestazioni contrattuali nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento sopra indicata, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Articolo 2. Durata del contratto.

1. Il presente contratto ha una durata complessiva di 255 (duecentocinquantacinque) giorni naturali e consecutivi, tenuto conto del numero di giorni di riduzione offerto dall'appaltatore in sede di gara. 2. La decorrenza del termine per l'esecuzione del contratto coincide con quella di consegna dei lavori che, risultante da apposito verbale, dovrà avvenire tempestivamente, e, comunque, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, in ottemperanza al cronoprogramma al cui rispetto l'appaltatore si obbliga. In caso d'inosservanza del termine suddetto, si applica l'art. 14 CSA, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dall'Amministrazione.

Articolo 3. Corrispettivo del contratto.

1. Il corrispettivo contrattuale è fissato in complessivi 959.484,04 (novecentocinquantanovemilaquattrocentotrentaquattro/04) euro di cui 38.261,70 (trentottomiladuecentosessantuno/70) per oneri della sicurezza diretti e indiretti non soggetti a ribasso. Esso deriva dall'applicazione del ribasso percentuale del 24,75 (ventiquattro/75) per cento rispetto all'importo a base di gara, così come risulta dall'offerta economica agli atti d'ufficio.

2. L'importo indicato è al netto dell'IVA (nella misura del 10 [dieci] per cento o in quella vigente al momento della liquidazione), per un totale complessivo di 1.055.432,44 (unmilione cinquantacinquemilaquattrocentotrentadue/44) euro.

3. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, I comma, codice civile.

4. Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle opere e alle prestazioni richieste nella documentazione progettuale, nel CSA e di quelle contenute nell'offerta tecnica dell'appaltatore.

Articolo 4. Gestione del contratto.

1. L'appaltatore si impegna a ricevere e trasmettere tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) la documentazione tecnica ed amministrativa ed ogni comunicazione necessaria ed inerente alla gestione del contratto e per tutta la durata di esso.

2. L'indirizzo PEC della stazione appaltante è: mbac-sr-pie@mailcert.beniculturali.it

3. L'indirizzo PEC dell'appaltatore è: impresaronga@pec.it.

Articolo 5. Fatturazione e modalità di pagamento.

1. Ferma restando la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20 (venti) per cento del valore del contratto di appalto secondo le modalità di cui all'art. 35, XVIII c., d. lgs. n. 50/2016 e all'art. 26 CSA, le rate di acconto sono dovute ogni qual volta l'importo dei lavori eseguiti raggiunge la somma non inferiore a 200.000,00 (duecentomila/00) euro, risultante dal registro di contabilità e dallo stato di avanzamento lavori, secondo le modalità indicate dal medesimo articolo del CSA.

2. Ai sensi dell'art. 5, II c., D.M. 2 dicembre 2016 e del disciplinare, dall'anticipazione sono detratte le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani, la cui quantificazione sarà comunicata successivamente

dalla stazione appaltante all'impresa.

3. Ai sensi dell'art. 30, V bis c., d. lgs n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 (zero virgola cinquanta) per cento; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

4. Il pagamento della rata di saldo e di ogni altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato a conclusione del contratto, all'esito positivo del collaudo, previa emissione del relativo certificato secondo le modalità disciplinate degli artt. 27 CSA e 102, d. lgs. n. 50/2016. Esso, in ogni caso, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art 1666, Il comma, codice civile.

5. Ai sensi dell'art. 103, VI c., d. lgs. n. 50/2016, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria costituita alle condizioni ivi previste.

6. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'art. 30, V e VI c., d. lgs. n. 50/2016 in caso di inadempienza contributiva o ritardo nel pagamento delle retribuzioni.

7. I pagamenti sono in ogni caso subordinati alle formalità e agli adempimenti di cui agli artt. 25 e segg. CSA. I fondi per il presente contratto gravano sulla contabilità della stazione appaltante – capitolo 8099 annualità 2016 e seguenti, il cui finanziamento è compreso nel programma triennale 2016 – 2018 finanziato con

risorse derivanti dall'art. 1, IX c., l. n. 190/2014. Essi sono in ogni caso eseguiti con le tempistiche indicate nei richiamati articoli del CSA.

8. Le fatture elettroniche, la cui emissione è previamente autorizzata dal RUP, intestate a Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per il Piemonte, piazza San Giovanni 2, 10122 Torino – C.F. 08446190012 – codice IPA JA3AGD, devono essere inviati tramite i canali previsti dalla fatturaPA, con le specifiche previste dal decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, con indicazione del codice CUP F12C16000230001 e del codice CIG 7552134A1F. Per effetto della legge n. 190/2014, si applica il regime del c.d. *split payment*. Le fatture saranno emesse esclusivamente dall'impresa mandataria del raggruppamento ed i relativi pagamenti liberano la stazione appaltante da qualsivoglia pretesa delle imprese mandanti.

9. In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore, esclusi i casi di cui all'art. 105, XIII c., d. lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art. 35 CSA il pagamento della prestazione verrà eseguito in favore dell'appaltatore che è obbligato a trasmettere entro 20 (venti) giorni – o entro il diverso termine stabilito nel contratto di subappalto – copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, unitamente alla documentazione che dimostri l'avvenuto pagamento, con indicazione delle eventuali ritenute in garanzia effettuate. La trasmissione delle suddette fatture quietanzate è condizione per procedere ad ulteriori pagamenti in favore dell'appaltatore. In caso di mancata produzione delle fatture quietanzate entro il predetto termine, l'Amministrazione sospende i

successivi pagamenti in favore dell'appaltatore. Qualora la mancata produzione delle fatture quietanzate dipenda dalla contestazione dell'appaltatore della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore accertata dal direttore dei lavori, l'Amministrazione sospende i pagamenti in favore dell'appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dei lavori.

10. In caso di pagamento diretto del subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, XIII c., d. lgs. n. 50/2016 e art. 35 CSA, l'appaltatore si obbliga a comunicare la parte di prestazione eseguita dal subappaltatore, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento, entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento.

11. La stazione appaltante, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti finché l'appaltatore non abbia regolarizzato la propria posizione nei confronti degli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione di eventuali penali.

Articolo 6. Tracciabilità dei flussi finanziari.

1. Ai sensi dell'art. 3, l. n. 136/2010, l'appaltatore si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del presente contratto, anche nei confronti degli eventuali subappaltatori. A tal fine, comunicava alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i pagamenti mediante bonifico: IBAN IT80G0200815203000003651640.

Il soggetto delegato ad operare sul predetto conto è: RONGA Sergio, identificato in premessa.

2. L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante eventuali altri conti correnti bancari o postali, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sui medesimi entro sette giorni dall'accensione.

3. L'appaltatore si impegna altresì ad informare tempestivamente la stazione appaltante e la prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Torino dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 7. Obblighi e responsabilità dell'appaltatore. 1. L'appaltatore è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con diligenza e a regola d'arte, ed è responsabile verso la stazione appaltante del corretto, esaustivo e completo svolgimento dei lavori, della disciplina dei propri dipendenti e collaboratori.

2. L'appaltatore è obbligato al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico i relativi oneri.

3. L'appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori impiegati nelle prestazioni oggetto del contratto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione.

4. In caso di violazione dei predetti obblighi, il RUP può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto fino all'avvenuto accertamento dell'integrale adempimento degli obblighi predetti. Per la sospensione dei pagamenti, l'appaltatore non può opporre eccezioni né vantare titolo alcuno al risarcimento del danno.

5. Nell'esecuzione del presente contratto, l'appaltatore è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose di proprietà della stazione appaltante o di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti o collaboratori, con conseguente esonero della stazione appaltante da qualsivoglia eventuale responsabilità.

6. L'appaltatore esonera l'amministrazione da ogni responsabilità od onere derivante da qualsivoglia pretesa di terzi a qualsiasi titolo vantata.

7. L'appaltatore assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare l'amministrazione di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

Articolo 8. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore. Direzione del cantiere.

Documentazione dei lavori. 1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio nel luogo ove ha sede l'ufficio di direzione dei lavori.

2. Ai sensi dell'art. 4 del capitolato generale d'appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore resta responsabile dell'operato del rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza sul

luogo dei lavori per l'intera durata dell'appalto. La stazione appaltante può esigere la sostituzione immediata del rappresentante dell'appaltatore in qualunque momento, previa motivata comunicazione.

3. Qualunque eventuale variazione delle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui al presente articolo deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante la quale, in difetto, è sollevata da qualsivoglia responsabilità.

4. Le operazioni compiute nel corso dei lavori dovranno essere accuratamente documentate in una relazione di restauro, secondo le indicazioni contenute nell'art. 7 CSA.

Articolo 9. Penale per i ritardi.

1. La penale per i ritardi è fissata nella misura dell'1 (uno) per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori e negli ulteriori casi previsti dall'art. 17 CSA.

2. La medesima penale si applica al ritardo nelle singole scadenze delle varie prestazioni e parti in cui è articolato l'appalto, in proporzione a queste.

3. La penale è comminata, sulla base delle indicazioni del direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento il quale, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del presente contratto idonee all'applicazione delle penali, provvede a contestarle per iscritto all'appaltatore che dovrà presentare, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento delle medesime contestazioni, le eventuali controdeduzioni.

4. Nel caso in cui l'appaltatore non risponda entro il termine assegnato o non dimostri che l'inadempimento non è ad esso imputabile, il RUP provvede ad

applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto e nel CSA, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti sono applicati in sede di conto finale.

5. Nel caso in cui il RUP accerti la sussistenza e la fondatezza delle motivazioni addotte dall'appaltatore, non procede con l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione.

6. In ogni caso, l'applicazione delle penali non pregiudica il diritto della stazione appaltante ad ottenere la prestazione, né il risarcimento di eventuali maggiori danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa del ritardo.

7. La misura delle penali non può in ogni caso superare il 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale; in tale ipotesi, fermo restando il pagamento delle penali, la stazione appaltante procede ai sensi dell'art. 108, IV c., d. lgs. n. 50/2016.

Articolo 10. Sospensioni e riprese dell'esecuzione. Proroghe e tempo per l'ultimazione del contratto.

1. I casi in cui è ammessa la sospensione dei lavori sono disciplinati dagli artt. 15, 16 e 18 CSA, e 107, d. lgs. n. 50/2016.

2. Nei casi in cui la sospensione o le sospensioni durino per un periodo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del contratto o comunque superino i 6 (sei) mesi complessivamente, fermo l'obbligo di comunicazione all'ANAC, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore

ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

3. Fuori dei casi previsti nel precedente periodo, per la sospensione dei lavori, anche parziale, qualunque ne sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

4. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori. All'atto della ripresa dell'esecuzione, il RUP indica il nuovo termine contrattuale.

5. L'appaltatore, se per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può chiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, secondo le modalità previste nell'art. 15 CSA.

6. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora l'esecuzione del contratto, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non sia ultimata nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Articolo 11. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti nel bando di gara, nel disciplinare, nel CSA, tra gli altri, quelli previsti dall'art. 41, e nella documentazione di gara, quelli imposti per legge, regolamento o in forza del capitolato generale.

2. L'appaltatore è altresì responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e regolamentari.

3. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'appaltatore, per il tramite del direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere la sostituzione del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Articolo 12. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore dichiara di aver preso visione del documento unico di valutazione dei rischi di cui al d. lgs. n. 81/2008; egli, inoltre, si impegna a consegnare alla stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, i documenti di cui all'art. 14 CSA.

2. L'appaltatore deve fornire tempestivamente gli aggiornamenti della documentazione di cui al comma precedente.

Articolo 13. Contabilità.

1. La contabilità è effettuata in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 101 e 111, d. lgs. n. 50/2016, nonché al capitolato speciale d'appalto.
2. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per l'esecuzione del contratto, con la eccezione del prezzo che è quello contrattuale stabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 14. Danni cagionati da forza maggiore.

1. L'esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti del 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale.
2. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
3. L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
4. Appena ricevuta la denuncia di cui al II comma, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:
 - a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Articolo 15. Garanzie definitive.

1. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto e in dipendenza di questo, anche previsti negli atti qui richiamati e allegati, ai sensi dell'art. 103, d. lgs. n. 50/2016, l'appaltatore ha costituito apposita garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 109291524 del 22 maggio 2019, rilasciata da Groupama Assicurazioni S.p.a., per l'importo di 145.771,00 (centoquarantacinquemilasettecentosettantuno/00) euro, conservata in originale agli atti d'ufficio.

2. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, fino a dodici mesi dalla data di conclusione del contratto.

3. L'appaltatore concede ampia facoltà alla stazione appaltante di utilizzare la cauzione in tutto o in parte nel caso di proprio inadempimento; riconosce altresì il diritto a maggiori danni ove questi dovessero essere superiori all'importo della cauzione. La cauzione dovrà essere integrata ogniqualvolta la stazione appaltante procederà alla sua escussione, anche parziale.

4. L'appaltatore assume la piena ed esclusiva responsabilità per danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto, nonché per danni causati a terzi. Egli assume altresì la responsabilità per danni a persone e cose, cagionati o patiti dai dipendenti e dai soggetti sottoposti alla sua responsabilità e dai materiali di sua proprietà, nonché dei danni che lo stesso o coloro per i quali è chiamato a rispondere dovesse cagionare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del contratto e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. A tal fine l'appaltatore stipulava la polizza n. 1451044 rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.a., con validità al 22 maggio 2020 e conservata in originale agli atti d'ufficio. L'appaltatore si impegna ad integrare la polizza n. 1451044 fino alla somma di 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) euro a titolo di massimale per il danneggiamento o la distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La consegna di tale appendice deve avvenire almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori, a pena di risoluzione del presente contratto.

5. Eventuali franchigie o scoperti previsti dalle polizze richiamate nel presente articolo o l'eventuale mancato pagamento dei premi assicurativi non possono essere opposti e non hanno effetto nei confronti della stazione appaltante.

Articolo 16. Cessione del contratto. Subappalto.

1. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione medesima. In caso di violazione dell'obbligo, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto di diritto.

2. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 105, d. lgs. n. 50/2016, e 35 CSA, previa autorizzazione della stazione appaltante, le prestazioni indicate in sede di offerta possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle vigenti disposizioni e nel capitolato speciale d'appalto.

3. Il pagamento diretto in favore dei subappaltatori avviene nei casi previsti dall'art. 105, XIII c., d. lgs. n. 50/2016.

Articolo 17. Modifiche, risoluzione, recesso.

1. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 106, 108 e 109, d. lgs. n. 50/2016, oltre al capitolato speciale d'appalto. Ferme restando le ipotesi di risoluzione contemplate dagli artt. 108 e 110, d. lgs. n. 50/2016, costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 108, III c., d. lgs. n. 50/2016, le seguenti ipotesi:

- a) inadempimento delle disposizioni contrattuali o di quelle dettate dal direttore dei lavori circa i tempi di esecuzione;
- b) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori;

- c) inadempimento accertato delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro, di assicurazione obbligatoria del personale;
- d) gravi o ripetute violazioni delle norme o dei piani di sicurezza;
- e) sospensione dell'esecuzione da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dell'esecuzione senza giustificato motivo, tale da pregiudicare la realizzazione della progettazione nei termini previsti dal contratto;
- g) cessione anche parziale del presente contratto o subappalto non autorizzato;
- h) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, l c., lettera e), d. lgs. n. 81/2008;
- i) la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013) come integrato e specificato dal codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (D.M. 23/12/2015) da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'appaltatore o dei subappaltatori;
- l) violazione del patto d'integrità sottoscritto in sede di presentazione dell'offerta;
- m) omessa consegna dell'integrazione della polizza n. 1451044 nel termine indicato dall'art. 15;
- n) ogni altra causa prevista dal capitolato speciale d'appalto.

2. In caso di mancato adempimento nel termine assegnato, non inferiore in ogni caso a 15 (quindici) giorni, la stazione appaltante dichiarerà risolto il contratto, procedendo all'escussione della garanzia definitiva. L'appaltatore è in ogni caso tenuto all'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di

procedere ad un nuovo affidamento.

3. In ogni caso, il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva qualora nel corso dell'esecuzione, il prefetto rilasci comunicazione antimafia interdittiva attestante la sussistenza, nei confronti dell'appaltatore, delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67, d. lgs. n. 159/2011. In tal caso, resta salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite,

Articolo 18. Foro competente.

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 205 e segg., d. lgs. n. 50/2016 qualora applicabili, sono devolute alla autorità giudiziaria competente del Foro di Torino le controversie nascenti dal presente contratto.

Articolo 19. Documenti facenti parte integrante del contratto.

1. Costituiscono parte integrante del presente contratto, e devono intendersi qui espressamente richiamati: a) procura notarile; b) documentazione progettuale e relativi allegati; c) capitolato speciale d'appalto; d) offerta tecnica ed economica.

2. I documenti elencati al II comma non sono materialmente allegati al presente contratto ma sono conservati agli atti d'ufficio.

Articolo 20. Spese di contratto, di registro e accessorie a carico dell'appaltatore. Trattamento fiscale.

1. Le spese di bollo e registro, le imposte, le tasse e comunque ogni spesa inerente e conseguente al presente contratto sono a carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti

occorrenti per la gestione del contratto, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Il presente atto è soggetto a registrazione in misura fissa in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma, D.P.R. n.131/1986.

Articolo 21. Disposizioni applicabili.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dal CSA, si rinvia alle disposizioni contenute nel d. lgs. n. 50/2016.

Articolo 22. Trattamento dei dati personali.

1. Ai sensi del regolamento UE 2016/679, i dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento sono utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti alla stipula e gestione del contratto. Titolare del trattamento è il Ministero per i beni e le attività culturali. L'appaltatore ed i suoi dipendenti e collaboratori sono tenuti ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti tecnici e amministrativi (incluse le planimetrie e l'ubicazione dei depositi e di tutti gli impianti con particolare riferimento a quelli di sicurezza), dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione del contratto, impegnandosi a rispettare le norme del regolamento UE 2016/679 e a non divulgarne a terzi il contenuto.

Articolo 23. Accettazione delle clausole contrattuali ex art. 1341 c.c.

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, II c., c.c., l'appaltatore dichiara di approvare specificamente le clausole di cui agli articoli: 5 fatturazione e modalità di pagamento; 7 obblighi e responsabilità dell'appaltatore; 9 penale per i ritardi; 17

modifiche, risoluzione, recesso; 18 foro competente.

Le parti dispensano espressamente me, ufficiale rogante, dal dare lettura degli allegati.

Richiesto, io Barbara Debora VIOLA, ufficiale rogante del Segretariato regionale, ho ricevuto il presente contratto composto da n. 24 (ventiquattro) pagine elettroniche, inclusa la presente che ho letto ai comparenti i quali lo approvano e con me lo firmano digitalmente e che è regolarizzato, ai fini dell'imposta di bollo, attraverso l'apposizione di 6 (sei) contrassegni telematici di 16,00 (sedici) euro ciascuno, che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto conservata agli atti dell'ufficio. La registrazione del presente contratto avverrà secondo le ordinarie modalità.

Ai sensi dell'art. 47 *ter*, legge 16 febbraio 1913, n. 89, attesto la validità dei certificati di firma digitale utilizzati dai comparenti per la sottoscrizione del presente contratto e dei suoi allegati

IL SEGRETARIO REGIONALE (f.to Francesca FURST con firma digitale rilasciata da ArubaPEC S.p.a. n. 17117695, valida sino all'11 luglio 2020 e non revocata).

L'APPALTATORE (f.to Sergio RONGA con firma digitale rilasciata da ArubaPEC S.p.a. n. 16793515, valida sino al 1 maggio 2020 e non revocata)

L'UFFICIALE ROGANTE (f.to Barbara Debora VIOLA con firma digitale rilasciata da ArubaPEC S.p.a. n. 19791006, valida sino al 3 aprile 2022 e non revocata).